



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



STATUTO

Rogito dott. Edoardo Pilati del 2 dicembre 1945 - Reg. a Bologna, il 6 dicembre 1945 n. 6538 vol. 441 Atti Pubblici; modificato con rogito dott. Secondo Barisone dell'11 marzo 1951 - Reg. a Bologna, il 27 aprile 1951 n. 9421 vol. 471 Atti Pubblici; con rogito dott. Secondo Barisone del 2 giugno 1953 - Reg. a Bologna, l'8 luglio 1953 n. 342 vol. 489 Atti Pubblici; con rogito dott. Pierluigi Romagnoli dell'8 dicembre 1957 - Reg. a Bologna, il 19 dicembre 1957 n. 6869 vol. 534 Atti Pubblici; con rogito dott. Pierluigi Romagnoli del 10 aprile 1960 - Reg. a Bologna, il 23 aprile 1960 n. 556 Atti Pubblici; con rogito dott. Pierluigi Romagnoli del 29 maggio 1972 - Reg. a Bologna, il 17 giugno 1972 n. 8796 Atti Pubblici; con rogito dott. Giulio Filiberti del 21 gennaio 1979 - Reg. a Bologna, il 9 febbraio 1979 n. 2775 Atti Pubblici; con rogito dott. Luigi Moruzzi del 13 aprile 1989 - Reg. a Bologna, il 20 aprile 1989 n. 3675 Atti Pubblici; con rogito dott. Luigi Moruzzi del 5 dicembre 1994 - Reg. a Bologna, il 20 dicembre 1994 n. 14485 Atti Pubblici; con rogito dott. Luigi Moruzzi del 3 dicembre 1998 - Reg. a Bologna, il 23 dicembre 1998 n. 3776 Atti Pubblici; con rogito dott. Giuseppe Montalti del 29 novembre 2010 - Reg. all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna 1, il 7 dicembre 2010 n. 16904 Serie 1T; con rogito dott. Giuseppe Montalti del 26 giugno 2017 - Reg. all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna 1, il 16 luglio 2017 n. 13225 Serie 1T.

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO -
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



STATUTO



ART. 1 DENOMINAZIONE ED IDENTITÀ

1. L' "Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio Imprese per l'Italia della Città Metropolitana di Bologna", di seguito denominata "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio della Città Metropolitana di Bologna.
3. "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" si impegna altresì ad accettare:
 - a) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio Imprese per l'Italia" nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
 - b) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusioni, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - c) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio Imprese per l'Italia".
4. "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" si impegna ad accettare le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

ART. 2 AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza territoriale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Città Metropolitana di Bologna, che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.
2. "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e

movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

ART. 3 SEDE E DURATA

"Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" ha sede in Bologna e ha durata illimitata.

ART. 4 PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

"Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

ART. 5 SCOPI E FUNZIONI

"Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello territoriale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio



- Imprese per l'Italia Bologna" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
 - d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
 - e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
 - f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
 - g) favorisce la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
 - h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
 - i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
 - j) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;
 - k) "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio Imprese per l'Italia".

ART. 6 SOCI

I soci dell'Associazione assumono le seguenti qualifiche:

"SOCII ORDINARI"

Sono tali coloro che, in quanto raggruppati in federazioni ed associazioni autonome, esercitano attività di impresa, attività professionali o di lavoro autonomo con sede od unità locali nella Città Metropolitana di Bologna, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.

Acquisiscono altresì la qualifica di "SOCIO ORDINARIO":

- associazioni ed organizzazioni autonome del settore commerciale, turistico e dei servizi;
- gruppi di imprese organizzate in comune per la realizzazione di obiettivi di associazionismo economico, purché inquadrate in un apposito sindacato;
- consorzi e comitati fra operatori regolarmente costituiti.

"SOCI ONORARI"

Sono tali coloro che, quali ex titolari o soci o legali rappresentanti o collaboratori familiari di imprese, abbiano svolto, con dedizione ed onore, attività di notevole rilievo sindacale o che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi elettivi nell'ambito dell'Associazione.

"SOCI SENIOR"

Sono tali i titolari di imprese già associate che abbiano onorevolmente cessato l'attività. Essi possono continuare ad aderire all'Associazione con inquadramento in apposito albo.

Le imprese sono inquadrate all'atto dell'adesione in federazioni di categoria, in associazioni autonome e nelle rispettive organizzazioni nazionali. Le imprese con attività merceologica promiscua debbono essere inquadrate nella federazione di categoria relativa all'attività prevalente. Ogni impresa è inoltre organizzata su base territoriale tenendo conto delle circoscrizioni comunali per la Città Metropolitana di Bologna e delle circoscrizioni per la città di Bologna. All'attività associativa partecipano i titolari o i legali rappresentanti delle imprese associate o, in loro sostituzione e da essi delegati con apposito documento, un familiare occupato nell'impresa oppure un procuratore con poteri di impegnare l'impresa stessa nei confronti dell'Associazione.

ART. 7 ADESIONE - DIMISSIONI - ESPULSIONE

Coloro i quali intendano divenire Soci dell'Associazione debbono farne domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, presso la Sede o presso gli uffici del circondario territorialmente competenti. La domanda si intende accettata qualora entro due mesi l'interessato non riceva comunicazione scritta che essa è respinta. I diritti e gli obblighi associativi decorrono dalla domanda di adesione e decadono con il 31 dicembre dell'anno in cui viene meno la qualità di Socio. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Essa attribuisce la qualifica di Socio del sistema Confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello Confederale.

La qualità di Socio viene meno:

- per dimissioni da presentarsi per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare in corso, ma non prima della scadenza di due anni dalla ammissione;
- per decesso del titolare dell'impresa individuale ovvero per cessione dell'impresa, ove entro tre mesi dal decesso o dalla cessione, gli eredi ovvero il cessionario presentino le dimissioni;
- per perdita del titolo per l'esercizio dell'attività;
- per la cessazione dell'attività fatti salvi i casi previsti dall'art. 6 del presente statuto;
- per espulsione in conseguenza del mancato versamento dei contributi associativi entro i termini previsti dalla Giunta ovvero per espulsione in conseguenza al mancato pagamento dei contributi straordinari dovuti all'Associazione. Sull'ammissione e



sull'espulsione è competente a decidere la Giunta.

La Giunta può delegare il Direttore dell'Associazione per adempiere le funzioni di cui al presente articolo. Contro la non accettata iscrizione o la espulsione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro due mesi dalla comunicazione.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci partecipano alla vita associativa con il diritto di voto e hanno gli stessi diritti. Vale il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma 2 del codice civile, pertanto ad ogni socio e per ogni delega compete un singolo voto. Ogni Socio ha il diritto di avvalersi di tutti i servizi predisposti in seno all'Associazione.

1. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
2. Ciascun socio che entra a far parte di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
3. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

Il Socio singolarmente non ha alcun diritto sul patrimonio sociale anche quando per qualsiasi causa cessa di far parte dell'Associazione. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 9 SANZIONI

Fuori dai casi previsti dall'art. 7, in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dallo Statuto o dalle delibere degli Organi associativi ovvero dalla Confcommercio, ovvero in caso di indegnità, i gradi delle sanzioni applicabili ai Soci dalla Giunta sono nell'ordine:

- la deplorazione scritta;
- la sospensione, per un periodo non superiore a due anni;
- la decadenza.

La sospensione impedisce la partecipazione all'attività dell'Associazione per il periodo stabilito. Avverso l'applicazione di una sanzione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, entro due mesi dalla comunicazione.

ART. 10 DOPPIO INQUADRAMENTO

Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella nazionale di categoria costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione alla Organizzazione territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di categoria, e viceversa. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante dell'Associazione e da un rappresentante designato dalla Associazione nazionale di categoria interessata.

ART. 11 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'art. 5, la Giunta dell'Associazione - nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività - ripartisce il territorio della Città Metropolitana di Bologna in aggregazioni sub metropolitane, determinandone natura, funzioni, competenze.

ART. 12 ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE

I soci dell'Associazione sono organizzati in Federazioni territoriali di categoria - raggruppanti gli imprenditori associati della Città Metropolitana di Bologna facenti parte dello stesso comparto merceologico - ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profilo dell'attività svolta o sotto quello della tutela sindacale.

Tali strutture tutelano gli interessi delle categorie e delle imprese che costituiscono e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore, d'intesa con la Associazione e le competenti Associazioni nazionali di categoria. L'Associazione assume e cura direttamente la tutela degli interessi degli operatori della Città Metropolitana di Bologna facenti parte di comparti merceologici o di settori di attività che non esprimono un Sindacato territoriale di categoria.

E' prevista la costituzione di una Federazione di categoria allorché il numero dei soci che la costituiscono sia non inferiore a dieci. La federazione può essere costituita allorché il numero minimo degli esercenti predetti svolga attività commerciale in settori merceologici omogenei.

La proposta di costituzione di una nuova federazione di categoria deve essere portata, ad iniziativa del direttore, in seno alla giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", che provvederà a ratificarla ove sussistano le condizioni minimali predette.

Ove per qualsivoglia ragione il numero minimo delle persone costituenti la federazione scenda al di sotto della soglia di dieci unità, la giunta valuterà l'opportunità di procedere allo scioglimento della stessa.



ART. 13 RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

1. Le federazioni, circoscrizioni e associazioni autonome, nello svolgimento di attività presso Enti, Organismi ed Autorità locali, provinciali, regionali, nazionali, sono tenute ad informare preventivamente l'Associazione stessa e concordare con essa gli indirizzi da seguire. Qualora l'Associazione accerti, da parte di tali strutture, gravi inosservanze delle norme statutarie e grave inefficienza, potrà assumere la gestione diretta delle attività e, qualora lo reputi necessario, nominare un delegato o un commissario in analogia con quanto previsto dallo Statuto Confederale.
2. Gli Statuti delle Organizzazioni facenti parte dell'Associazione, ivi comprese le Associazioni autonome, non possono essere in contrasto con il presente Statuto, né con lo Statuto della Confcommercio, in particolare per quanto riguarda il contestuale inquadramento delle imprese nell'Associazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella nazionale di categoria.
3. Le organizzazioni facenti parte dell'Associazione devono inviare preventivamente a "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" la bozza del proprio Statuto onde sottoporlo all'approvazione della Giunta, che esprime pareri di conformità agli Statuti. Tali Statuti potranno essere approvati dalle organizzazioni aderenti solo allorché abbiano ricevuto il benestare predetto.
4. Le organizzazioni facenti parte dell'Associazione sono dotate di autonomia patrimoniale e organizzativa. Ciascuna risponde in via esclusiva degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere. "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle organizzazioni aderenti.

ART. 14 ENTI ED ORGANISMI COLLEGATI

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione territoriale.
5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio metropolitano, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

ART. 15 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. In seno a "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi territoriali.

ART. 16 GRUPPO TERZIARIO DONNA

1. In seno a "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi territoriali.

ART. 17 "CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA EMILIA ROMAGNA" E CONFERENZA DI SISTEMA REGIONALE

1. "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio Imprese per l'Italia Emilia Romagna", livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" provvede al finanziamento di "Confcommercio Imprese per l'Italia Emilia Romagna", sulla base di piani organizzativi



e finanziari determinati con le altre "Confcommercio Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

3. "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" adotta, assieme alle altre "Confcommercio Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e presenti sul territorio regionale, l'istituto della Conferenza di Sistema Regionale, previsto all'art. 11, comma 8, dello Statuto confederale.

ART. 18 COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" sono:
 - a) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo territoriale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna";
 - b) rappresentanti dei livelli del sistema associativo territoriale che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e pregresse, e che non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna", soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale;
 - c) gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il

componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Proviviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" sono eletti a scrutinio segreto, salvo decisione unanime diversa da parte degli aventi diritto al voto presenti, e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

ART. 19 INCOMPATIBILITÀ

1. Presso "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" la carica di Presidente, Vice Presidente, componente della Giunta, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, metropolitano, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici o svolgano attività politica.
2. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna".

ART. 20 DURATA

1. Presso "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
3. Tutte le cariche, ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto, sono rieleggibili. Le cariche decadono comunque contemporaneamente al 31 dicembre di ogni quinto esercizio sociale, qualunque ne sia stata la data d'inizio, ma rimangono in funzione fino al completamento delle elezioni per il rinnovo, che dovranno avere luogo entro sei mesi. Nei casi di perdita della qualità di Socio o di dimissioni dalla carica o di assenza non giustificata dalle riunioni degli organi collegiali per tre volte consecutive, o per decesso, i Soci che rivestono cariche decadono dalla carica rivestita, nella quale, salvo diverse e specifiche disposizioni del presente Statuto, entro un mese subentra il Socio che nella stessa elezione ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità il più anziano di età. Ove taluna delle circostanze predette determini il venir meno di



un membro della Giunta, esso potrà essere sostituito per cooptazione, su proposta del Presidente. La persona che abbia ricoperto la carica del Presidente dell'Associazione per due mandati quinquennali consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica. Nei casi previsti per la decadenza della carica, il Vice Presidente Vicario provvederà entro tre mesi alla convocazione dell'Assemblea del Consiglio Generale per l'elezione del nuovo Presidente dell'Associazione. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente di Federazione di categoria, di Presidente di Circoscrizione comunale e cittadina non sono tra loro cumulabili. E' in facoltà dell'Assemblea del Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei componenti, di decidere eventuali deroghe al presente comma.

ART. 21 ORGANI

Gli Organi di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" sono:

- l'Assemblea del Consiglio Generale;
- la Giunta;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono inoltre da considerarsi Organi dell'Associazione anche le Assemblee, i Consigli, il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Federazione di categoria, Circoscrizione comunale o Circoscrizione cittadina.

ART. 22 L'ASSEMBLEA DI FEDERAZIONE DI CATEGORIA

L'Assemblea di ciascuna Federazione di categoria è composta da tutti i Soci le cui imprese svolgono analogo attività merceologica, inquadrati nella stessa Federazione, situate nel territorio dell'intera Città Metropolitana di Bologna.

ART. 23 L'ASSEMBLEA DI CIRCOSCRIZIONE COMUNALE

L'Assemblea di ciascuna Circoscrizione della Città Metropolitana di Bologna è composta da tutti i Soci le cui imprese abbiano sede nel rispettivo Comune eccettuato il capoluogo della Città Metropolitana di Bologna, inquadrati nella stessa Circoscrizione, indipendentemente dalla attività merceologica svolta.

ART. 24 L'ASSEMBLEA DI CIRCOSCRIZIONE CITTADINA

L'Assemblea di ciascuna Circoscrizione cittadina è composta da tutte le imprese con sede nel rispettivo quartiere secondo la divisione istituita dal Comune di Bologna, inquadrate nella stessa Circoscrizione, indipendentemente dall'attività merceologica svolta. E' tuttavia facoltà della Giunta procedere ad una diversa ripartizione territoriale in relazione a

particolari esigenze organizzative dell'Associazione o a mutamenti nella determinazione delle Circoscrizioni stabilite dalle autorità comunali.

ART. 25 COMPITI E FUNZIONI DELLE ASSEMBLEE DI FEDERAZIONE E DI CIRCOSCRIZIONE

E' compito di ciascuna Assemblea di Federazione di categoria, di Circoscrizione comunale e di Circoscrizione cittadina:

- stabilire eventuali sottogruppi, ove ne sia ravvisata l'opportunità, prevedendo nel proprio Consiglio una rappresentanza di ciascuno di essi;
- eleggere tra i Soci inquadrati nella stessa Federazione di categoria o Circoscrizione, comunale o cittadina, il Consiglio, predeterminandone il numero dei componenti;
- deliberare in merito agli argomenti compresi nella propria specifica competenza.

Ciascuna Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e quante altre sia ritenuto opportuno dal Presidente o venga richiesto dal Consiglio o da almeno un terzo di Soci, con ordine del giorno sottoscritto dai richiedenti.

I Soci impossibilitati possono farsi rappresentare da altro Socio, ma ogni delegato non può avere più di due deleghe.

ART. 26 CONSIGLIO DI FEDERAZIONE, DI CIRCOSCRIZIONE COMUNALE E DI CIRCOSCRIZIONE CITTADINA

Ogni Consiglio di Federazione di categoria o di Circoscrizione comunale o cittadina, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, con votazioni separate.

Ciascun Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e quante altre volte sia ritenuto opportuno dal Presidente o la convocazione venga richiesta dalla maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe o sostituzioni.

I Consigli attuano le delibere delle rispettive Assemblee, assumono i provvedimenti d'urgenza salvo ratifica da parte delle rispettive Assemblee e deliberano sugli argomenti compresi nella propria competenza operativa per i quali non sia ritenuta necessaria la convocazione dell'Assemblea.

ART. 27 I PRESIDENTI DI FEDERAZIONE, DI CIRCOSCRIZIONE COMUNALE E DI CIRCOSCRIZIONE CITTADINA

I Presidenti di ciascuna Federazione di categoria, di Circoscrizione comunale e cittadina, rappresentano agli effetti interni i Soci le cui imprese sono comprese nelle rispettive giurisdizioni e mantengono i collegamenti con gli altri organi dell'Associazione.

Sono coadiuvati nei loro compiti dai Vice Presidenti, i quali, in caso di assenza o di impedimenti, li sostituiscono.



ART. 28 RAPPRESENTANZA DELLE FEDERAZIONI DI CATEGORIA, DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE

Le Federazioni di categoria, le Circoscrizioni comunali e le Circoscrizioni cittadine godono, attraverso i rispettivi Organi, di piena autonomia funzionale, in armonia con i principi statutari, gli orientamenti e le delibere degli organi che rappresentano unitariamente l'Associazione.

Con l'adesione all'Associazione i Soci attribuiscono ai Presidenti e Vice Presidenti di Federazione di categoria, ai Presidenti di Circoscrizione comunale e di Circoscrizione cittadina eletti nelle rispettive Assemblee nel duplice inquadramento merceologico e territoriale nel quale esse sono contemporaneamente comprese, la elezione degli altri Organi previsti dal presente Statuto. A tali Organi i Soci conferiscono i poteri stabiliti per ciascuno di essi e si impegnano ad osservarne le delibere.

ART. 29 DECADENZA DI ORGANI DELLE FEDERAZIONI, DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI, DI CIRCOSCRIZIONE CITTADINA E DI DELEGAZIONE, PER INATTIVITÀ

Tenuto conto dei compiti e delle funzioni delle Assemblee e dei Consigli, nonché dei Presidenti di Federazione, di Circoscrizione Comunale, di Circoscrizione Cittadina e delle Delegazioni, si prevedono le seguenti sanzioni:

- a) con particolare riferimento all'art. 20, si prevede la possibilità di decadenza del Presidente qualora non provveda a convocare l'Assemblea o il Consiglio almeno una volta all'anno;
- b) la sanzione della decadenza del Presidente ovvero dell'intero Consiglio, potrà essere eventualmente adottata anche qualora vi siano da parte dei medesimi gravi inadempimenti ai rispettivi obblighi.

La sanzione della decadenza, in tutti i casi predetti, potrà essere adottata dalla Giunta dell'Associazione, su proposta del Direttore valutate tutte le circostanze.

Di conseguenza le Federazioni, le Circoscrizioni e le Delegazioni interessate provvederanno alla elezione del Presidente, in sostituzione di quello decaduto, su convocazione a cura del Vice Presidente del rispettivo Consiglio e, in caso di inerzia del medesimo per trenta giorni, provvederà il Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna".

ART. 30 L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO GENERALE

L'Assemblea del Consiglio Generale è composta:

- dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede;
- dal Presidente e Vice Presidente di ciascuna Federazione di categoria;
- dal Presidente di ciascuna Circoscrizione comunale;
- dal Presidente di ciascuna Circoscrizione cittadina;

- dal Presidente e Vice Presidente di ogni Associazione autonoma;
- dal Presidente eletto fra i Presidenti dei Comitati e dei Consorzi di operatori regolarmente costituiti ed iscritti a "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna";
- dal Presidente territoriale dell'ENASCO;
- dal Presidente territoriale della FENACOM;
- dal Presidente territoriale del Gruppo Giovani del Commercio;
- dal Presidente territoriale del Comitato Terziario Donna.

Sono altresì invitati a partecipare all'Assemblea del Consiglio Generale i Vice Presidenti di ciascuna Circostrizione Comunale e Circostrizione Cittadina. Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea del Consiglio Generale con ordine del giorno almeno due volte all'anno, di cui una entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario, e tutte le altre volte che lo ritenga opportuno. Il Presidente deve, altresì, convocare l'Assemblea del Consiglio su esplicita richiesta della maggioranza della Giunta oppure quando gli pervenga richiesta scritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea del Consiglio. I Consiglieri impossibilitati ad intervenire possono farsi sostituire con delega scritta da un Componente nella rispettiva Assemblea, restando stabilito che ogni Consigliere non può essere portatore di più di una delega. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

ART. 31 L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO GENERALE: COMPETENZE

Compete all'Assemblea del Consiglio Generale:

- a) stabilire le linee di politica sindacale e associativa di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna";
- b) approvare, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente - inoltrandolo a "Confcommercio Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci, - nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
- c) approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo - inoltrandolo a "Confcommercio Imprese per l'Italia" - e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
- d) eleggere il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti, i Componenti la Giunta, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Proviviri;
- e) deliberare in merito agli argomenti di maggiore importanza per la vita e l'attività dell'Associazione ad esso sottoposti con ordine del giorno di convocazione;
- f) convocare Assemblee di gruppi di Soci per l'esame dei problemi e situazioni di particolare rilevanza. Il Presidente dell'Associazione dovrà cedere la presidenza dell'Assemblea del Consiglio Generale al Consigliere nominato dalla stessa Assemblea durante la discussione sul rendiconto consuntivo e la propria relazione sulla gestione dell'Associazione;
- g) per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni



sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione;

- h) il recesso da “Confcommercio Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea del Consiglio Generale con il voto favorevole del 75% degli aventi diritto. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r.. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa;
- i) per lo scioglimento di “Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna” è necessario il voto favorevole del 75% degli aventi diritto.

ART. 32 LA GIUNTA

La Giunta è composta:

- dal Presidente dell’Associazione;
- da cinque Vice Presidenti, di cui due eletti fra i Presidenti delle Circosezioni comunali;
- da sette Presidenti di Federazione di categoria;
- da quattro Presidenti di Circosezioni comunale;
- da due Presidenti di Circosezioni cittadina;
- da un Presidente di Associazione o Federazione autonoma.

La Giunta su proposta del Presidente può, a maggioranza, cooptare al proprio interno altri Componenti fino al massimo di sette, individuati fra le persone di particolare prestigio associativo. E’ convocata dal Presidente. E’ validamente costituita quando è presente la maggioranza dei Componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Si riunisce almeno cinque volte l’anno e quante altre volte sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne sia avanzata richiesta dalla maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe o sostituzioni. Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni di Giunta, di volta in volta e con funzioni consultive, Dirigenti nazionali e di Organi associativi ovvero esperti.

ART. 33 LA GIUNTA: COMPETENZE

Compete alla Giunta:

- attuare le delibere dell’Assemblea del Consiglio Generale;
- esaminare e presentare al Consiglio Generale il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale, nonché presentare proposte in merito ai contributi associativi;
- disporre il trattamento giuridico ed economico, l’assunzione o il licenziamento del Direttore;
- autorizzare, su proposta del Direttore, l’assunzione o il licenziamento del personale dirigente e dei quadri;
- autorizzare atti e provvedimenti finanziari e patrimoniali di rilevante interesse;
- istituire Commissioni consultive e Comitati tecnici e di coordinamento;
- designare e nominare, su proposta del Presidente, le persone chiamate a rappresentare

l'Associazione presso enti, organismi, commissioni o consessi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;

- assumere provvedimenti in caso di carenza di funzionamento di Federazioni di categoria, di Circoscrizioni comunali o cittadine;
- stabilire le condizioni di adesione di Organizzazioni autonome del settore e di raggruppamenti di imprese organizzate in comune con funzioni associazionistiche, in ordine anche alla partecipazione all'attività associativa e alle quote contributive delle imprese che fanno parte di tali organizzazioni o raggruppamenti;
- deliberare in merito al raggruppamento o al diverso ordinamento delle Federazioni di categoria;
- accettare eredità, donazioni, contributi o quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
- decidere sull'ammissione ed espulsione dei Soci;
- adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea del Consiglio Generale, al quale riferisce alla sua prima riunione successiva per la ratifica.

ART. 34 IL COMITATO DI PRESIDENZA

La Giunta costituisce al proprio interno un Comitato di Presidenza composto:

- dal Presidente dell'Associazione che lo presiede e lo convoca;
- dai cinque Vice Presidenti.

Al Comitato di Presidenza compete lo studio e la soluzione di problemi associativi di rilevante importanza da sottoporre alla Giunta. Può convocare di volta in volta persone che possono contribuire alla soluzione di problemi associativi. Al Comitato di Presidenza la Giunta può delegare specifiche competenze od incarichi particolari.

ART. 35 IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea del Consiglio Generale fra tutti i soci ordinari dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto.

Il Presidente in particolare:

- ha la firma degli atti associativi e può delegarla;
- ha la gestione ordinaria dell'Associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio generale e della Giunta;
- controlla il funzionamento degli altri Organi e l'andamento dell'intera Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea del Consiglio Generale, la Giunta ed il Comitato di Presidenza e sottopone all'Assemblea del Consiglio Generale, in occasione della presentazione dei rendiconti economici e finanziari consuntivi e dei conti preventivi, le proprie relazioni sulla gestione e sui programmi dell'Associazione;
- conferisce incarichi professionali e fiduciari;
- ha la facoltà di agire, intervenire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- può avvalersi di Comitati scientifici o di altri organismi di cui chiama a far parte, oltre ai Vice Presidenti, esponenti di altre organizzazioni dell'Associazione, tecnici ed esperti



- di particolare competenza;
- nomina tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - affida ai cinque Vice Presidenti incarichi relativi agli affari generali ed ai rapporti con gli Organi associativi; al territorio cittadino; al territorio della pianura; al territorio della montagna della Città Metropolitana di Bologna; alla gestione dell'amministrazione dell'Associazione. In via prevalente e permanente i Vice Presidenti hanno il compito di coadiuvare il Presidente dell'Associazione e tra essi il Vicario di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Essi fanno parte del Comitato di Presidenza. Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza o di convenienza per l'Associazione, i poteri dell'Assemblea del Consiglio e della Giunta, riferendo all'organo competente nella sua prima riunione successiva per la ratifica.

ART. 36 COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Sindaci, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Sindaci costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di "Confcommercio Imprese per l'Italia" e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

ART. 37 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, che lo sostituisce e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
 - b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna".

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

ART. 38 ASSEMBLEE

Le Assemblee del Consiglio Generale, dei Sindacati di categoria, di Circostrizione comunale e cittadina si costituiscono validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti.

Le riunioni degli Organi collegiali sono indette e presiedute dal rispettivo Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se eletto) ovvero dal Componente più anziano di età. Le riunioni sono indette con indicazioni del giorno e dell'ora, da tenersi normalmente presso le rispettive Sedi, con la specificazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza oppure quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno, l'avviso personale può essere sostituito da comunicazione a mezzo stampa ed il termine di preavviso può essere abbreviato fino a tre giorni.

I presenti hanno diritto ad un solo voto. I presenti hanno altresì diritto a tanti voti quante sono le deleghe possedute, nei limiti previsti dal presente Statuto. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti validi.

Di ogni riunione deve essere compilato sommario verbale, del quale una copia dovrà essere trasmessa al Presidente della riunione ed una copia al Presidente dell'Associazione.

ART. 39 PROCEDURE PER IL RINNOVO PRESENTAZIONE CANDIDATURE - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI - PROCEDURE ELETTORALI

Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soci nelle procedure per il rinnovo di cariche sociali, eventuali proposte di candidature a ricoprire incarichi negli organi



dell'Associazione potranno pervenire alla Direzione da parte dei singoli associati. La Direzione, all'apertura dei lavori dell'assemblea, è tenuta a comunicare le candidature pervenute. Le candidature potranno anche essere presentate dagli interessati direttamente durante lo svolgimento delle Assemblee Elettive. Le espressioni di voto dovranno essere formulate dal titolare dell'impresa e comunque da coloro che sono indicati all'ultimo comma dell'art. 6 dello Statuto.

Le Assemblee devono essere convocate con comunicazione scritta a tutti gli aventi diritto al voto, con un preavviso di sette giorni. Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno mezz'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida con qualunque maggioranza di presenti.

Per l'elezione del Presidente dovrà raggiungersi la maggioranza assoluta dei presenti. Analoga modalità varrà per la nomina dei Consiglieri.

ART. 40 IL CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

I Consigli di Delegazione sono costituiti dai Presidenti e Vice Presidenti delle Circoscrizioni Comunali della Città Metropolitana di Bologna. Salvo diverse deliberazioni della Giunta, il numero dei Consigli è corrispondente a quello degli Uffici di Delegazione presenti sul territorio della Città Metropolitana di Bologna.

In ogni Consiglio sono rappresentate, attraverso i Presidenti e Vice Presidenti, le Circoscrizioni Comunali di competenza della Delegazione stessa.

I componenti di ogni Consiglio di Delegazione eleggono al loro interno, a maggioranza e con votazione segreta o palese, a richiesta della maggioranza dei membri, un Presidente del Consiglio di Delegazione. Il Presidente del Consiglio di Delegazione coordina l'attività del Consiglio stesso e convoca le sue riunioni. L'attività dei Presidenti di Delegazione si svolge sotto la supervisione del Vice Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna" per i problemi della Città Metropolitana di Bologna.

ART. 41 RAPPRESENTANZA IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO GENERALE DEI COMITATI E DEI CONSORZI DI OPERATORI

Con riferimento ai comitati e consorzi degli operatori regolarmente costituiti ed iscritti all'Associazione, viene prevista la tenuta, a cura del Direttore, di un apposito elenco.

Si rileva che deve trattarsi di organismi aventi sede nella Città Metropolitana di Bologna ed operatività territoriale limitata comunque all'ambito della Città Metropolitana di Bologna stessa. Tutti gli Enti predetti dovranno essere costituiti quanto meno con scrittura privata. Sono comunque esclusi i comitati costituiti con finalità meramente temporanee o transitorie. Per la nomina del rappresentante in seno all'Assemblea del Consiglio Generale il Presidente dell'Associazione procederà alla convocazione dei Presidenti di tutti gli enti iscritti da almeno sei mesi. Tali Presidenti, a maggioranza, designeranno il proprio rappresentante in seno all'Assemblea del Consiglio Generale; il rappresentante designato dovrà essere obbligatoriamente associato all'Associazione.

ART. 42 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di “Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna” assume i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento degli uffici e dirige il personale collaborante sotto l'aspetto funzionale e disciplinare; attua sul piano esecutivo le delibere:

- del Presidente dell'Associazione;
- del Comitato di Presidenza;
- della Giunta;
- dell'Assemblea del Consiglio Generale.

Alle riunioni degli Organi di cui al comma precedente partecipa in qualità di segretario.

Il Direttore:

- può partecipare ad altre riunioni od Assemblee in cui la sua presenza sia richiesta od opportuna;
- cura la conservazione dei verbali delle riunioni e dei documenti dell'Associazione;
- segnala agli Organi competenti eventuali fatti ed iniziative di rilievo;
- può essere delegato dal Presidente dell'Associazione e/o dalla Giunta alla firma di atti e di corrispondenza entro i limiti che gli saranno assegnati;
- propone al Presidente i provvedimenti opportuni in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico;
- è il capo del personale, sovrintende agli uffici assicurando il loro regolare funzionamento;
- dirige il personale sotto l'aspetto funzionale e disciplinare, decide l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, con le limitazioni di cui all'art. 33.

ART. 43 CONSULTE

La Giunta di “Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna” può promuovere:

- la Consulta per il Commercio;
- la Consulta per il Turismo;
- la Consulta per i Servizi e delle Professioni;
- la consulta dei Trasporti e della Logistica;
- la consulta per la Città Metropolitana.

Le Consulte hanno il compito di rappresentare in seno a “Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna” le istanze delle varie categorie di imprese del rispettivo settore e di contribuire alla individuazione e alla elaborazione dell'azione politico-sindacale.

La Giunta provvederà alla nomina delle persone componenti la Consulta e determinerà altresì il numero dei membri di ogni Consulta, in funzione delle concrete esigenze, designando altresì il Presidente.

La scelta cadrà tra gli associati che hanno maggiore capacità di rappresentare le esigenze settoriali, su segnalazione delle categorie interessate.

Le Consulte potranno essere interpellate per iscritto, ovvero verbalmente, e in tal caso il rappresentante della Consulta stessa potrà essere invitato a partecipare alla riunione della Giunta nella quale viene richiesto il suo parere.



ART. 44 PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

1. Il patrimonio di “Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna” è costituito:
 - dal fondo di dotazione dell’associazione che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
 - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
 - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. “Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
 - le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna”;
 - ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - ogni entrata derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - ogni entrata derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna”;
 - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. E’ fatto divieto a “Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge o a favore delle società ed enti controllati e o coordinati a “Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna”.

ART. 45 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario di “Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 46 SCIoglimento

In caso di scioglimento di “Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna” per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 47 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sono onorifiche.

ART. 48 REGOLAMENTO

È facoltà della Giunta emettere uno o più regolamenti per la migliore interpretazione ed esecuzione del presente Statuto.

ART. 49 RINVIO

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

ART. 50 DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Agli effetti dell'art. 20, comma 3, relativamente al limite del doppio mandato per la carica di Presidente sancito al medesimo comma, non si tiene conto del mandato ricoperto anteriormente al primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente Statuto.



Art. 1	Denominazione ed identità	pag.	2
Art. 2	Ambiti di Rappresentanza	pag.	2
Art. 3	Sede e durata	pag.	3
Art. 4	Principi e Valori Ispiratori	pag.	3
Art. 5	Scopi e Funzioni	pag.	3
Art. 6	Soci	pag.	4
Art. 7	Adesione - Dimissioni - Espulsione	pag.	5
Art. 8	Diritti e Doveri dei Soci	pag.	6
Art. 9	Sanzioni	pag.	6
Art. 10	Doppio inquadramento	pag.	7
Art. 11	Organizzazione territoriale	pag.	7
Art. 12	Organizzazione delle categorie	pag.	7
Art. 13	Rapporti con l'Associazione	pag.	8
Art. 14	Enti ed Organismi collegati	pag.	8
Art. 15	Gruppo Giovani Imprenditori	pag.	9
Art. 16	Gruppo Terziario Donna	pag.	9
Art. 17	"Confcommercio Imprese per l'Italia Emilia Romagna" e Conferenza di Sistema Regionale	pag.	9
Art. 18	Composizione Organi Associativi	pag.	10
Art. 19	Incompatibilità	pag.	11
Art. 20	Durata	pag.	11
Art. 21	Organi	pag.	12
Art. 22	L'Assemblea di Federazione di categoria	pag.	12
Art. 23	L'Assemblea di Circoscrizione comunale	pag.	12
Art. 24	L'Assemblea di Circoscrizione cittadina	pag.	12
Art. 25	Compiti e funzioni delle Assemblies di Federazione e di Circoscrizione	pag.	13
Art. 26	Consiglio di Federazione, di Circoscrizione comunale e di Circoscrizione cittadina	pag.	13
Art. 27	I Presidenti di Federazione, di Circoscrizione comunale e di Circoscrizione cittadina	pag.	13
Art. 28	Rappresentanza delle Federazioni di categoria, delle Circoscrizioni comunali e delle Circoscrizioni cittadine	pag.	14
Art. 29	Decadenza di organi delle Federazioni, delle Circoscrizioni comunali, di Circoscrizione cittadina e di Delegazione, per inattività	pag.	14
Art. 30	L'Assemblea del Consiglio Generale	pag.	14
Art. 31	L'Assemblea del Consiglio Generale: competenze	pag.	15
Art. 32	La Giunta	pag.	16
Art. 33	La Giunta: competenze	pag.	16
Art. 34	Il Comitato di Presidenza	pag.	17
Art. 35	Il Presidente dell'Associazione	pag.	17
Art. 36	Collegio dei Sindaci	pag.	18
Art. 37	Collegio dei Proviviri	pag.	18
Art. 38	Assemblee	pag.	19
Art. 39	Procedure per il rinnovo presentazione candidature - validità delle riunioni - procedure elettorali	pag.	19
Art. 40	Il Consiglio di Delegazione	pag.	20
Art. 41	Rappresentanza in seno all'assemblea del Consiglio Generale dei Comitati e dei Consorzi di Operatori	pag.	20
Art. 42	Direttore Generale	pag.	21
Art. 43	Consulte	pag.	21
Art. 44	Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria	pag.	22
Art. 45	Esercizio finanziario	pag.	22
Art. 46	Scioglimento	pag.	22
Art. 47	Cariche sociali	pag.	23
Art. 48	Regolamento	pag.	23
Art. 49	Rinvio	pag.	23
Art. 50	Disposizioni transitorie sugli Organi associativi	pag.	23





CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna
Tel. 051.6487411 Fax 051.263700 e-mail: ascombo@ascom.bo.it

www.ascom.bo.it
